



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **11 marzo 2022**

16 marzo: La tassa forfetaria annuale per la vidimazione di libri e registri

Scadenza del termine di versamento e ravvedimento operoso.

In scadenza la tassa annuale di CC.GG. per la bollatura e numerazione di libri e registri come previsto **dall'art. 23** della Tariffa allegata al **DPR 641/72**.

Sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, i libri sociali obbligatori, nonché ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate n. 92/2001, paragrafo 2).

SOGGETTI INTERESSATI	
Società di capitali	S.r.l. S.p.a. S.a.p.a.
Altri soggetti obbligati	Società di capitali in liquidazione ordinaria Società consortili Aziende speciali degli enti locali ConSORZI tra gli enti Società di capitali in procedura concorsuale se permane l'obbligo di tenuta dei libri: <ul style="list-style-type: none">- Concordato preventivo- Liquidazione coatta amministrativa- Amministrazione straordinaria (escluse società fallite/in liquidazione giudiziale)
Soggetti esonerati	Società cooperative Società di mutua assicurazione ConSORZI non in forma di società consortile

Il versamento, al contrario, **non** riguarda gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, ecc. Per tali soggetti la tassa di concessione governativa, se dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri e al netto di specifiche esenzioni, è liquidata in base al **numero di pagine**, 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

IMPORTO

Misura forfettaria	A prescindere dal numero dei libri o delle pagine utilizzati durante l'anno	
Capitale Sociale/Fondo di dotazione al 1° gennaio 2019	Fino a € 516.456,90	€ 309,87
	Oltre € 516.456,90	€ 516,46

VERSAMENTO

Modello F24 Sezione Erario	Codice Tributo	7085
	Periodo di riferimento	2022
Compensazione	L'importo può essere compensato Il mod. F24 va presentato anche se a zero	

L'omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell'art. 9 del DPR 641/72, con la sanzione amministrativa **dal 100% al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro.

Secondo un orientamento, tuttavia, alla violazione potrebbe applicarsi l'art. 13 del DLgs. 471/97. Aderendo a tale impostazione, la sanzione sarebbe:

- del 30% dell'importo non versato;
- del 15% dell'importo non versato, se il ritardo è contenuto nei 90 giorni;
- del 15% dell'importo non versato ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni.

Per sanare l'omesso o il tardivo versamento, unitamente alla sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, è necessario versare l'imposta e gli interessi legali maturati (pari all'1,25% per il 2022).

Il pagamento avviene utilizzando il modello F24, cumulativamente per l'imposta e gli interessi (sempre con codice tributo 7085).